

03 aprile 2024, ore 11:30 - 13:00

RELAZIONE DI FINE MANDATO: ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE, PRINCIPIO DI ACCOUNTABILITY DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

RELATORE: MARCO TOMASSETTI

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



RELAZIONE DI FINE MANDATO

I TEMI CHE AFFROTEREMO

- 1)- Le analisi sulla situazione finanziaria dell'Ente nel quinquennio di riferimento.
- 2)- Le analisi sulla situazione patrimoniale dell'Ente nel quinquennio di riferimento;
- 3)- La quantificazione della misura dell'indebitamento comunale;
- 4)- La relazione di fine mandato e il principio di *accountability* degli amministratori locali. Il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

La Relazione di Fine Mandato è innanzitutto un documento nel quale viene condotta un'analisi della situazione economico-finanziaria dell'Ente nel quinquennio di mandato preso a riferimento al fine di comparare la situazione ad inizio del mandato con quella a fine mandato.

In particolare all'analisi della situazione economico-finanziaria dell'Ente è dedicata la parte III^a della Relazione secondo lo schema approvato con D.M. 26/04/2013.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Come abbiamo già visto nella prima giornata formativa il comma 4, dell'art. 4, del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Proprio in considerazione del suo valore di rendicontazione economico-finanziaria la Relazione di Fine Mandato, a differenza di quella di inizio mandato, deve essere certificata dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell'Ente che ne deve **attestare la veridicità e la conformità con i documenti contabili e soprattutto l'attendibilità.**

La relazione di fine mandato è quindi una “**dichiarazione certificata**» dei saldi prodotti e dei risultati economici e finanziari raggiunti nel rispetto dei principi di rendicontazione degli Enti Locali introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 improntata alla necessità di poter verificare a rendiconto il grado di raggiungimento degli obiettivi e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

La Relazione di Fine Mandato deve essere certificata dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell'Ente ai sensi degli artt. 239 e 240 del TUEL.

Con riferimento all'art. 239 del TUEL con la certificazione l'OREF attesta **la conformità** dei dati contabili ed economico-finanziari esposti con quelli approvati dall'Ente.

Con riferimento all'art. 240 del TUEL con la certificazione l'OREF attesta **la veridicità** dei dati contabili ed economico-finanziari esposti nella relazione.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Sotto questo aspetto la Relazione di Fine Mandato persegue una finalità di rango costituzionale prevista dall'art. 119 della Costituzione che attribuisce allo Stato una funzione di coordinamento della finanza pubblica e dell'unità economica e giuridica del Paese nel rispetto dell'autonomia finanziaria e tributaria dell'Ente Locale.

A tal fine la Relazione di Fine Mandato deve «**scattare**» una fotografia della reale situazione finanziaria dell'ente, eredità di natura "contabile-finanziaria" sulla quale è chiamata a operare, in termini di eventuale correzione, l'amministrazione subentrante.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Nello schema tipo della relazione previsto nel D.M. 26/04/2013 la situazione finanziaria dell'Ente viene analizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- 3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente;**
- 3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato;**
- 3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo;**
- 3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione;**
- 3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione;**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

- 4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato;**
- 4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza;**
- 4.2. Rapporto tra competenza e residui;**
- 5. Patto di Stabilità interno;**
- 6. Indebitamento;**
- 6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata (per i comuni con più di 5.000 abitanti);**
- 7. Conto del patrimonio in sintesi;**
- 7.2. Conto economico in sintesi;**
- 7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio;**
- 8. Spesa per il personale.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Analizzando gli schemi di relazione allegati al D.M. 26/04/2013 per la parte relativa alla rilevazione della situazione economico-finanziaria dell'Ente emerge chiaramente come gli stessi non sono aggiornati ai molteplici profondi cambiamenti intervenuti, soprattutto all'esito dell'introduzione della contabilità armonizzata nel 2015 in attuazione al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare per la sezione dedicata alla situazione finanziaria dell'Ente le tabelle da compilare mancano di riferimento a dati contabili essenziali come:

- il fondo pluriennale vincolato;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità,
- gli altri accantonamenti,
- la composizione del risultato di amministrazione;
- eventuali disavanzi e loro coperture.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Inoltre negli schemi di relazione allegati al D.M. 26/04/2013 si fa riferimento e richiamo ai dati contenuti nel Certificato al Conto Consuntivo, così come al c.d. Patto di Stabilità quando:

- il Certificato al Conto Consuntivo di cui all'art. 161 del TUEL non esiste più dal 2016 quando è stato sostituito con l'invio dei dati a rendiconto alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (vedi Decreto MEF 12/05/2016));
- le regole fiscali del Patto di Stabilità e Crescita sono state temporaneamente sospese durante la crisi pandemica, a partire da marzo 2020, tramite l'invocazione della **general escape clause**, ed ad oggi non state ancora reintrodotte.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Quando ci si avvicina alla compilazione della parte III^a della relazione la prima domanda che ci poniamo, nel caso in cui non è stato ancora approvato il rendiconto dell'esercizio precedente, è:

Quali dati contabili devo usare se il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente a quello in cui redigo la relazione ancora non è stato definitivamente approvato?

La risposta a questa domanda è solo una:

DEVO USARE SOLO DATI ATTENDIBILI, CERTI E CERTIFICABILI.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

In particolare l'Ente si può trovare in una di queste tre diverse situazioni:

- 1)- E' stata conclusa l'attività propedeutica del riaccertamento ordinario dei residui e lo schema di rendiconto è stato approvato dalla Giunta Comunale;**
- 2)- E' stata conclusa l'attività propedeutica del riaccertamento ordinario dei residui ma lo schema di rendiconto non è stato ancora approvato dalla Giunta Comunale;**
- 3)- Non è stata conclusa neppure l'attività propedeutica del riaccertamento ordinario dei residui.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Nel primo caso (**è stata conclusa l'attività propedeutica del riaccertamento ordinario dei residui e lo schema di rendiconto è stato approvato dalla Giunta Comunale**) sono ormai definitivi i dati relativi agli accertamenti, agli impegni, alla consistenza dell'FPV, ai residui attivi e passivi, alla composizione del risultato di amministrazione, alle risultanze economico-patrimoniali. **Quindi li posso utilizzare nella loro totalità;**

Nel secondo caso (**è stata conclusa l'attività propedeutica del riaccertamento ordinario dei residui ma lo schema di rendiconto non è stato ancora approvato dalla Giunta Comunale**) sono ormai definitivi i dati relativi agli accertamenti, agli impegni, alla consistenza dell'FPV, ai residui attivi e passivi, ma non è stata ancora definita la composizione del risultato di amministrazione e le risultanze economico-patrimoniali. **Quindi li posso utilizzare solo parzialmente;**

Nel terzo caso (**non è stata conclusa neppure l'attività propedeutica del riaccertamento ordinario dei residui**) non posso usare i dati dell'esercizio precedente in quanto non sono né definitivi, né certi e né attendibili.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

Passando ad analizzare le varie sottosezioni di cui si compone la parte III[^] della relazione si evidenzia quanto segue:

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente

In tale sezione deve essere evidenziato dal lato dell'entrata l'andamento degli accertamenti di entrata e dal lato della spesa l'andamento degli impegni, con evidenza della variazione tra il primo e l'ultimo anno preso in considerazione. L'obiettivo è quello di analizzare, date le risorse a disposizione, la capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse al fine di soddisfare le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

3.2. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

In tale sezione deve essere evidenziato l'avanzo o il disavanzo di gestione, sia di parte corrente che di parte in c/capitale, di ciascuno degli anni presi in considerazione. In tal modo viene evidenziata l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata, separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi c/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo

In tale sezione deve essere evidenziato il risultato della gestione di competenza ossia quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale. I risultati della gestione di competenza, se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata, tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell'equilibrio di bilancio) non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

In tale sezione deve essere evidenziato il risultato della gestione finanziaria misurato attraverso la determinazione del risultato di amministrazione. Ciò avviene partendo dalla consistenza iniziale della cassa che a fronte della differenza tra incassi e pagamenti consente di determinare la consistenza della cassa a fine esercizio. A questa viene sommata la consistenza dei residui attivi finali e detratta la consistenza dei residui passivi finali **al netto della spesa rinviata agli esercizi successivi con l'FPV di parte corrente e di parte capitale.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

3.4. Risultato di amministrazione

In tale sezione deve essere analizzata la composizione del risultato di amministrazione ed in particolare i fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell'art. 187 del TUEL, la quota libera, destinata, vincolata ed accantonata.

In particolare, mutuando lo schema rappresentativo proposto dall'allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

- la parte accantonata;
- la parte vincolata;
- la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica destinazione, non spese

Nello schema ministeriale tale suddivisione non è presente.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione

In tale sezione deve essere analizzata l'utilizzazione del risultato di amministrazione

L'avanzo può essere utilizzato per :

- il reinvestimento delle quote accantonate di ammortamento;
- la copertura dei debiti fuori bilancio;
- la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'estinzione anticipata dei mutui;
- il finanziamento di spese di investimento.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

4. Gestione dei residui

Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

In tale sezione deve essere analizzata con riferimento ai residui attivi e passivi:

- la loro anzianità distinta per anno di provenienza;
- la loro consistenza ad inizio mandato e fine mandato;
- il rapporto tra competenza e residui.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

5. Patto di Stabilità interno

Come abbiamo evidenziato in precedenza le regole fiscali del Patto di Stabilità e Crescita sono state temporaneamente sospese durante la crisi pandemica, a partire da marzo 2020, tramite l'invocazione della **general escape clause**, ed ad oggi non state ancora reintrodotte.

Ciò nonostante nello schema ministeriale è prevista la compilazione di un'apposita tabella in ordine al rispetto di tale regole.

In realtà più di patto di stabilità sarebbe più corretto parlare di **PAREGGIO DI BILANCIO DI COMPETENZA** secondo il quale il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (c.d. W1). Al riguardo le Sezioni riunite della Corte dei conti con delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 e la RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 hanno precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare un risultato W1 positivo (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

6. Indebitamento

In tale sezione deve essere analizzato l'andamento dell'indebitamento dell'Ente sia come debito ad inizio anno che fine esercizio (tenuto conto dei nuovi mutui contratti e dei quelli rimborsati), sia come debito ad inizio mandato e debito a fine mandato.

L'indebitamento deve inoltre essere preso in considerazione in rapporto con la popolazione residente al fine di misurare il debito pro-capite.

Infine risulta necessario verificare che l'indebitamento rispetta i limiti di legge (l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non deve superare un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui art. 204 TUEL ORA 10%).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata (per i comuni con più di 5.000 abitanti)

In tale sezione deve essere dato evidenza se l'Ente ha stipulato contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Devono inoltre essere evidenziati i flussi positivi e negativi, originati dai contratti di finanza derivata.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE

7. Conto del patrimonio e conto economico in sintesi

In tale sezione devono essere riportate le risultanze del Conto del Patrimonio, con indicazione del patrimonio netto e la consistenza finale del attivo e del passivo e del Conto Economico con la determinazione del risultato economico d'esercizio.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE

L'analisi della situazione patrimoniale dell'Ente riveste un altro tassello importante per rispettare il principio di accountability che è alla base della Relazione di Fine Mandato in quanto consente di misurare e quantificare la consistenza iniziale (inizio mandato) e quella finale (fine mandato) di tre importanti valori economico-patrimoniali:

- PATRIMONIO NETTO;
- ATTIVO PATRIMONIALE;
- RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO.

Il patrimonio è infatti una componente essenziale della contabilità degli enti locali, in quanto rappresenta l'insieme dei beni e delle risorse possedute dall'ente.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio

In tale sezione deve essere indicato se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere con evidenza del relativo valore.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

8. Spesa del personale

In tale sezione deve essere evidenziato l'andamento della spesa di personale per ciascun anno di mandato tenuti conto dei seguenti elementi:

- limiti assunzionali;
- incidenza della spesa rispetto alla spesa corrente;
- spesa pro-capite;
- consistenza Fondo Risorse Decentrate.

Con riferimento ai limiti assunzionali il modello ministeriale fa riferimento solo ai vincoli previsti dall'art. 1, commi 557 e 562 della L. 296/2006 e non ai nuovi vincoli. L'attuale normativa in materia di facoltà di assunzioni del personale nei Comuni prevede il rispetto della sostenibilità della spesa nell'ambito dei "valori soglia" definiti in relazione alla fascia demografica dell'ente (D.L. 34/2019, art. 33 e smi - D.M. 17.03.2020).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

In tale sezione devono essere evidenziati eventuali rilievi sulla gestione effettuati da:

- Corte dei Conti (comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Deliberazioni o sentenze per rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005);
- Organo di Revisione Economico-Finanziaria (rilievi di gravi irregolarità contabili).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

In tale sezione devono essere riportate le deliberazioni con le quali la Giunta Comunale ha adottato i piani triennali di contenimento delle spese previsti dall'art. 2 commi 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ORGANISMI CONTROLLATI

In tale sezione dopo, aver precisato se l'Ente detiene partecipazioni dirette o indirette in società, in caso positivo deve essere data dimostrazione del rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 20 e 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

In particolare deve essere data evidenza dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento relative alle revisioni straordinarie ed ordinarie.

RELAZIONE DI FINE MANDATO NEL CASO DI ENTE COMMISSARIATO

La Sezione Regionale di Controllo della Liguria con deliberazione n. 82/2020/VSG ha chiarito a chi spetta sottoscrivere la relazione di fine mandato in caso di scioglimento del Consiglio Comunale e nomina di un Commissario.

Infatti la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nell'analizzare l'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si limita all'espressione "*sottoscrizione della relazione*" senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione.

La Sezione Regionale di Controllo della Liguria con la suddetta deliberazione ha chiarito che nel caso di specie "**tale adempimento non può che spettare al Sindaco**" poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l'obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato". **La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un atto proprio del Sindaco, non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI

La Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei conti con la recentissima deliberazione n. 16/2024/INPR del 20/03/2024 ha dettato delle precise linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della Relazione di Fine Mandato.

SCADENZA DEL MANDATO - **La relazione deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.**

La data di inizio del mandato del Sindaco coincide con la data della sua proclamazione, effettuata dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, ai sensi del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

La scadenza del mandato andrebbe quindi individuata, innanzitutto, tenendo conto della fine dei cinque anni decorrenti dalla data della proclamazione. In concreto, tuttavia, per stabilire la scadenza del mandato – e, quindi, determinare il *dies a quo*, calcolando a ritroso il termine di sessanta giorni, per la sottoscrizione della relazione di fine mandato - **assume rilevanza decisiva la proclamazione dei nuovi eletti**. La data fissata per le nuove elezioni può infatti non coincidere con la naturale scadenza del precedente mandato, potendo collocarsi anche antecedentemente o posteriormente rispetto ad essa.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI

Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti anteriore alla scadenza naturale del precedente mandato.

Innanzitutto, può verificarsi il caso in cui la proclamazione dei nuovi eletti preceda il compimento del quinquennio del precedente mandato.

In tal caso, i sessanta giorni devono essere calcolati a ritroso dal momento in cui, proclamati i nuovi eletti, cessa il precedente mandato. La proclamazione dei nuovi eletti può avvenire al termine del giorno di chiusura delle operazioni di voto o entro il giorno successivo, salvo inoltre l'eventuale turno di ballottaggio.

La data certa è quindi unicamente quella delle elezioni.

In caso di elezioni anteriori alla scadenza del mandato, **il termine dei sessanta giorni antecedenti la scadenza del mandato deve essere calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative, fissate con decreto del Ministro dell'Interno (Sez. Aut., Del. n.15/2016/QMIG).**

Tale indirizzo è stato, più di recente, ancora confermato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TERMINI

Decorrenza dei termini in caso di proclamazione dei nuovi eletti posteriore alla scadenza naturale del precedente mandato

Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 5/2021 ha chiarito che caso di elezioni posteriori alla scadenza naturale del precedente mandato, **il termine entro cui il Sindaco deve sottoscrivere la relazione di fine mandato coincide con il mero decorso dei cinque anni**, a partire dalla data della sua elezione formalizzata con verbale di proclamazione.

Anche la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti , con la deliberazione n. 15/2023/QMIG, ha ritenuto che *«tale approdo ermeneutico appare condivisibile per tutte quelle casistiche in cui la scadenza quinquennale del mandato matura prima della data di svolgimento delle elezioni e permette agli amministratori di rendicontare interamente l'attività svolta, assicurando, nel contempo, la piena conoscibilità di tale documento in tempo utile affinché i cittadini elettori siano posti in condizione di conoscere quanto realizzato dall'amministrazione uscente prima di esprimere il loro voto»*.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ESEMPI

Ipotizzando che l'elezione del Sindaco uscente sia avvenuta il 27 maggio 2019, il termine per la sottoscrizione della relazione è il **28 marzo 2024**.

Riepilogo dei termini massimi ai fini della tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato:

Sottoscrizione relazione	28/03/2024
Certificazione	12/04/2024
Trasmissione alla Sezione regionale	15/04/2024
Pubblicazione sul sito web istituzionale	19/04/2024

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ESEMPI

Ipotizzando che l'elezione del Sindaco uscente sia avvenuta 10 giugno 2019 in seguito a ballottaggio, il termine per la sottoscrizione della relazione, se le elezioni dovessero tenersi l'8 giugno 2024, dovrà essere calcolato a ritroso di sessanta giorni da tale ultima data.

Riepilogo dei termini massimi ai fini della tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato:

Sottoscrizione relazione	09/04/2024
Certificazione	24/04/2024
Trasmissione alla Sezione regionale	27/04/2024
Pubblicazione sul sito web istituzionale	01/05/2024 (giorno feriale successivo)

RELAZIONE DI FINE MANDATO

TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI

Nei tre giorni successivi alla data di certificazione, effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, la relazione e la certificazione stessa devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Ai fini di tali adempimenti, gli enti chiamati alle consultazioni per il rinnovo dei propri organi dovranno inviare la relazione di fine mandato e la relativa certificazione mediante l'applicativo Con.Te.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

L'esame delle relazioni di fine mandato deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.

Conseguentemente, le Sezioni regionali di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sugli enti locali, procedono all'esame delle relazioni di fine mandato e all'accertamento del rispetto della procedura dettata dall'art. 4 del D. Lgs n. 149/2011.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 28/2019/DELIC hanno fornito importanti parametri di riferimento in merito all'applicazione dell'art. 4, comma 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 affermando il principio per cui **“l'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale in esame costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da far ritenere che redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare “buon andamento” e “trasparenza”, entrambi poli del meccanismo disegnato dal legislatore per rendere effettivi, nell'ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese”**.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

REGIME SANZIONATORIO

L'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011 prevede che «**In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente**».

RELAZIONE DI FINE MANDATO

REGIME SANZIONATORIO

La sanzione è contemplata solo in questi due casi:

- 1)- **la mancata redazione e pubblicazione** (da parte del Sindaco);
- 2)- **la mancata predisposizione** (da parte del Responsabile o Segretario) della relazione di fine mandato.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

REGIME SANZIONATORIO

Nel caso di accertamento della tardiva redazione o pubblicazione della relazione, la Sezione Regionale della Corte dei conti trametterà all'Ente la pronuncia in cui viene rilevato l'inadempimento e chiederà di riferire delle azioni conseguentemente intraprese.

La verifica degli ulteriori presupposti per l'applicazione della sanzione resta in capo all'Ente stesso, mentre alle Sezioni regionali spetta esclusivamente l'accertamento del presupposto sanzionatorio oggettivo della mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato.

Quindi non vi è un automatismo rispetto all'eventuale successiva comminazione della sanzione, in quanto detto accertamento costituisce solo uno dei presupposti della fattispecie sanzionatoria.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

REGIME SANZIONATORIO

Quindi spetta solo all'Ente irrogare la sanzione, anche se in presenza del presupposto soggettivo della colpevolezza, quello di sanzionare il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario o il Segretario Comunale si configura come un obbligo, da parte del competente **ufficio dell'ente locale preposto alla liquidazione delle competenze**, che, ove violato, potrebbe configurare una responsabilità per condotta omissiva.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

REGIME SANZIONATORIO

Pertanto le caratteristiche della sanzione in oggetto sono:

- **non è comminata da un Giudice;**
- **non oscilla tra un “minimo” ed un “massimo”;**
- **prescinde dall’analisi in ordine alla gravità del comportamento.**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

REGIME SANZIONATORIO

Per quanto riguarda la natura dell'atto sanzionatorio la Sezione di Controllo per la Liguria della Corte dei conti con deliberazione n. 94/2018 ha stabilito che l'Ente locale che deve irrogare la sanzione di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011 facendo riferimento ai presupposti ed ai principi di carattere generale previsti dalla Legge 24/11/1981, n. 689.

Pertanto lo strumento per l'applicazione delle sanzioni è rappresentato dall'ordinanza ingiunzione.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

REGIME SANZIONATORIO

In ultimo, si evidenzia che l'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149 del 2011, oltre alle predette sanzioni, dispone che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, **“il Sindaco è [...] tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”**

RELAZIONE DI FINE MANDATO

IL PRINCIPIO DI *ACCOUNTABILITY* DEGLI AMMINISTRATORI

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione con la sentenza n. 28/2019/DELIC del 18 settembre 2019 hanno rimarcato che “la relazione di fine mandato si configura come strumento che garantisce la massima responsabilizzazione, l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti (come recita l’art. 1, comma 1, della legge n.42/2009, in un’ottica di avvicinamento dell’elettore all’eletto, secondo i postulati del federalismo fiscale)”.

Tale documento, pertanto, costituisce attuazione del principio di accountability al quale sono chiamati i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.

RELAZIONE DI FINE MANDATO

IL PRINCIPIO DI *ACCOUNTABILITY* DEGLI AMMINISTRATORI

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali.

In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

RELAZIONE DI FINE MANDATO

IL PRINCIPIO DI *ACCOUNTABILITY* DEGLI AMMINISTRATORI

La relazione di fine mandato mira a realizzare “**il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa**” nel rispetto del principio di accountability per il quale ogni amministrazione pubblica deve dar conto del proprio operato alla collettività.

Pertanto il termine accountability indica sostanzialmente **il dovere di informare tutti gli interessati su come si è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi.**

In conclusione emerge chiaramente che la Relazione di Fine Mandato svolge un essenziale ruolo di trasparenza e serve per garantire il controllo democratico dei cittadini sull'operato degli eletti uscenti in occasione delle elezioni amministrative.



RELAZIONE DI FINE MANDATO

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**